

**Determinazione del Direttore
del Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale**

N. 440-14712/2019

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Impresa:	Nicro S.r.l.
Sede Legale:	Piazza Dante Livio Bianco 10, Torino
Sede Operativa:	Via Tiziano Vecellio 5, Mappano
Attività	Codice 2.6 – <i>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</i>
Posizione Impresa:	012672
P. IVA:	11759460014

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED"2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l’Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell’Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);
- in data 7 luglio 2019 l’Impresa Nicro s.r.l. è stata esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 232-7380/2019;
- l’impresa Nicro S.r.l. (in seguito denominata *“Gestore”*), con stabilimento ubicato in Via Tiziano Vecellio 5 nel Comune di Mappano installazione esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06

e s.m.i., ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale in data 31 luglio 2019 (prot. n. 66715 e 66717), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 , al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:

- *Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.*
- il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è stato avviato in data 22 novembre 2019 (prot. n. 99842);
- la riunione della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 22 novembre 2019 (prot. n. 99842), si è tenuta in data 19 dicembre 2019;

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale del 31 luglio 2019;
- le successive integrazioni trasmesse con nota del 9 dicembre 2019 (prot. n. 105088) e con nota del 23 dicembre 2019 (prot. 109679);
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 26 novembre 2019;
- i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
 - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 01/10/2008;

DATO ATTO CHE

- si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Mappano e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi, né hanno trasmesso valutazioni di merito;
- con nota prot. n. PG_PR_TOUTG_Ingresso_0211282_20191206_1575627724620 del 06/12/2019, è stata inviata alla Prefettura di Torino, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per la Società Nicro S.r.l.

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata

Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, di cui all'allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

- autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 12/2018 del 22/01/2018;
- sono state correttamente espletate le forme di pubblicità previste dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento autorizzativo;

VALUTATE:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa Nicro S.r.l. con stabilimento ubicato nel Comune di Mappano, in Via Tiziano Vecellio 5 all'esercizio dell'attività:
 - *Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 (Modifica degli impianti o variazione del Gestore);

- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione".
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131

ACCERTATA

- la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e s.m.i. e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Nicro S.r.l. per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Tiziano Vecellio 5 nel Comune di Mappano, dell'attività IPPC:
 - *Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto

ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;

- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
- che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività IPPC 2.6, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Mappano, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 23 dicembre 2019

EC

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo FILIPPINI

ALLEGATO A

INDICE

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	12
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	13
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	13
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	14
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	15
4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	16
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	22
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	22
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	22
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	22
5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	22
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	22
5.4. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....	23
5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	23
5.6. BILANCIO IDRICO.....	25
5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	26
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....	26
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....	27
8. EMISSIONI SONORE.....	27
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT.....	27
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	27
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....	28
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....	29

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 2.6 – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.*

Capacità massima di impianto

85,54 m³

L'attività produttiva principale consiste nel **rivestimento galvanico di particolari metallici**, tramite trattamenti elettrolitici di nichelatura, ramatura, cromatura, stagnatura, argentatura, doratura e ottonatura.

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- Arrivo e controllo dei particolari metallici da trattare
- Carico dei telai o dei rotobarili
- Sabbiatura (facoltativa)
- Sgrassatura superficiale
- Decapaggio (facoltativo)
- Trattamento elettrolitico superficiale
- Passivazioni
- Asciugatura

Gli impianti presenti in stabilimento sono:

Linea	Tipo di trattamento		Volume linea* [m ³]
1	Statica	Ramatura, nichelatura, cromatura	17,79
2	Statica	Nichelatura e cromatura	28,74
3	Rotobarile	Ramatura, nichelatura e ottonatura	9,99
4	Rotobarile	Nichelatura	14,29
5	Rotobarile	Stagnatura, ramatura, nichelatura, argentatura/doratura	9,81
6	Statica	Decapaggio e sgrassaggio	4,91
VOLUME COMPLESSIVO			85,54

* escluse le vasche di lavaggio

Sono inoltre presenti i seguenti impianti e attività accessorie:

- Deposito cianuri
- Macchina lavatrice a tamburo rotante con tetracoloretilene
- Impianto di sabbiatura
- Centrale Termica a metano
- Laboratorio

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente capitolo e nella documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'**effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di

emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti e Report”
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all’accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un’ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata “**Report Ambientale – versione pubblicabile**”), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l’anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l’utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell’impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Piano di monitoraggio e controllo”.
11. Ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell’autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell’art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte dell’evento accaduto e delle misure adottate.
13. A seguito dell’approvazione della **Variante "Seveso"** al nuovo Piano Territoriale di

Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. Tale comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Mappano e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
- ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del **Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006** (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione

riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.

8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni** ed **ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto.
9. Deve essere tenuta traccia in apposito **registro degli interventi manutentivi e delle verifiche** effettuate sui sistemi di aspirazione e sugli elementi filtranti, riportando per ciascun intervento: la data, il punto di emissione, la fase produttiva, l'impianto/macchinario interessato dall'intervento, l'oggetto dell'intervento e il nominativo dell'operatore che ha effettuato la verifica/manutenzione.
10. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
11. Le **emissioni fugitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.
12. La **macchina di lavaggio a solvente tetracloroetilene** deve essere dotata di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico della macchina stessa. Tale sistema di aspirazione deve convogliare gli effluenti ad apposito condotto per lo scarico in atmosfera entro il 31 marzo 2020
13. Le **emissioni di solventi organici e solventi organici clorurati** derivanti dalla pulizia di superfici in macchia a circuito chiuso devono essere complessivamente inferiori a 100 g/ora per l'intero stabilimento. Qualora tali emissioni superino i 100 g/ora, gli effluenti provenienti dal sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico, devono essere convogliati ad un filtro a carboni attivi con rigenerazione automatica e quindi ad apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia

possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.

15. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
16. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
17. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

18. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
19. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
20. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
21. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Mappano, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report"
22. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "**emissioni trascurabili**" o "**inquinanti trascurabili**".

23. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
24. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
Hcl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	---
Fluoruri	UNI EN 10787	ISO 15713/2006
NH ₃	UNICHIM 632	
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	---
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

25. Con riferimento al **camino E17 (autocontrolli iniziali)**, il Gestore deve comunicare la messa in esercizio a seguito della modifica degli impianti, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, con un anticipo di almeno quindici giorni. Il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITI ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

N° CAMINO	PROVENIENZA	Portata ¹ [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante ²	CONC. LIMITE [mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	FLUSSO DI MASSA [kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ³]	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
E1	Linea 4 rotobarile nichelatura	5000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045					
E2	Linea 1 statica nichelatura e cromatura	5000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045					

¹) La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

²) I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

³) La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati

⁴) Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico

N° CAMINO	PROVENIENZA	Portata [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante	CONC. LIMITE [mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	FLUSSO DI MASSA [kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ¹]	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
E3	Linea 1 statica nichelatura	6000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E5	Linea 3 rotobarile nichelatura e ramatura	11000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E6	Linea 2 statica cromatura III (da vasca 1 a vasca 17)	11000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		

N° CAMINO	PROVENIENZA	Portata [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante	CONC. LIMITE [mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	FLUSSO DI MASSA [kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ¹]	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
E7	Linea 2 statica cromatura III (da vasca 18 a vasca 36)	11000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E8	Linea 5 rotobarile ramatura, argentatura, doratura	8000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E9	Sabbiatura	500	Polveri totali	10 mg/Nm ³	--	Filtro a cartucce	Triennale
E14	Deposito cianuri	500	Cianuri (come HCN)	Emissioni trascurabili		--	--
E15	Deposito cianuri	500	Cianuri (come HCN)	Emissioni trascurabili		--	--
E17	Linea 6 statico	10000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni Ambientali – Nucleo AIA

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6856 - Fax 011 861.4284

 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N° CAMINO	PROVENIENZA	Portata [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante	CONC. LIMITE [mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	FLUSSO DI MASSA [kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ¹]	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
	nichelatura		Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴ (come NO ₂)	100	0,300		
			Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E4	Centrale termica (potenza 250 kW)	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'Azienda è autorizzata a prelevare acqua da **acquedotto** per gli utilizzi produttivi e igienico sanitario.

Entro il 31 marzo 2020 devono essere installati totalizzatori per la misura della quantità di acqua prelevata da acquedotto, ricircolata nel processo produttivo e scaricata in pubblica fognatura.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi generati dallo stabilimento vengono recapitati in pubblica fognatura.

In stabilimento è presente un pozzetto di campionamento dei reflui trattati in impianto chimico fisico prima del punto di scarico finale, in cui vengono recapitati anche i reflui domestici.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei valori limite allo scarico finale in rete fognaria**, fissati dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, ad eccezione per i parametri Tensioattivi e Cloruri per i quali vengono concessi i seguenti limiti in deroga:

PARAMETRO	LIMITE IN DEROGA
Tensioattivi totali	10 mg/l
Cloruri	2000 mg/l

2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di trattamento, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
4. L'Impresa deve **garantire l'accessibilità dello scarico** per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento.
5. L'Impresa deve garantire **idonea manutenzione ordinaria e straordinaria** del sistema di trattamento, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento
6. Il Gestore deve comunicare preventivamente, alla Città Metropolitana di Torino e

all'ARPA, **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

7. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle fasi dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.
8. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/06, in particolare:
 - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.

5.4. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

9. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA qualunque **irregolarità o anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
10. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti** previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
11. In caso di **situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento**, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA ed alla SMAT, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo periodico allo scarico idrico.
13. Il Gestore predisponga **annualmente** il campionamento e l'analisi **reflui scaricati in rete fognaria**, effettuata da tecnico abilitato, su **tutti i parametri** riportati in Tabella 5.2. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa

procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento della linea produttiva.

Tabella 5.2 – Piano dei controlli analitici dei reflui scaricati in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
	Conducibilità	Scarico finale	-	ms/cm	Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		Annuale
6	Solidi Sospesi Totali	Scarico finale	200	mg/l	Annuale
8	COD (come O ₂)	Scarico finale	500	mg/l	Annuale
7	BOD ₅	Scarico finale	250	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
13	Cadmio	Scarico finale	0,02	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
15	Cromo VI	Scarico finale	0,2	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
20	Piombo	Scarico finale	0,3	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
23	Stagno	Scarico finale	--	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	Annuale
25	Cianuri	Scarico finale	1	mg/l	Annuale
27	Solfuri (come H ₂ S)	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
28	Solfiti (come SO ₃)	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	2000 ¹	mg/l	Annuale
31	Fluoruri	Scarico finale	12	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Scarico finale	30	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso (come N)	Scarico finale	0,6	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	30	mg/l	Annuale
41	Solventi organici aromatici	Scarico finale	0,2	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	10 ¹	mg/l	Annuale

¹)Valore limite in deroga

14. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall'impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:

- Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06
- stagno, argento, zinco
- reagenti utilizzati nei bagni di trattamento;
- reagenti utilizzati per la depurazione acque;

- Energia utilizzata (elettrica e termica)
 - Rifiuti prodotti (fanghi da filtropressatura)
 - Indici di produzione (superficie trattata)
15. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le **caratteristiche dei fanghi** della depurazione per i parametri riportati nella tabella seguente riferiti al campione tal quale; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione. Tali dati devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e a SMA Torino unitamente al Report Ambientale annuale.

Parametri analitici da determinare sul fango
secco a 105°C
Rame
Nichel
Cromo
Piombo
Cadmio
Ferro
Cianuro
Argento
Stagno
Zinco

16. Il Gestore deve **conservare** per almeno 10 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
17. Il Gestore deve registrare e comunicare unitamente al Report Ambientale , entro il 30 aprile , la **frequenza della rigenerazione delle resine**.
18. Il Gestore deve registrare e comunicare unitamente al Report Ambientale , entro il 30 aprile, il **quantitativo dei bagni esausti inviati all'impianto di trattamento chimico-fisico**.
19. Il Gestore deve **entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli agli scarichi idrici, allegando i certificati analitici redatti e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report".

5.6. BILANCIO IDRICO

20. Il Gestore deve misurare attraverso i contatori ivi installati e registrare mensilmente:
- la portata volumetrica delle acque reflue scaricate in fognatura derivanti dall'impianto di trattamento reflui;
 - i volumi dell'approvvigionamento idrico da acquedotto destinato al ciclo produttivo;
 - i volumi di acqua ricircolata nel processo produttivo

21. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
22. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti e Report”.

5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento defluiscono sul suolo.

23. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato con unitamente alla prima istanza di AIA e successivi aggiornamenti.
24. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** su superfici non scolanti, siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito.
25. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. L'Impresa ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul **deposito temporaneo** nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i
2. Deve essere sempre presente in Azienda la **planimetria dello stabilimento** aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti sul suolo deve essere effettuato in aree **pavimentate e protette dagli eventi meteorici** nonché, qualora sussista il rischio di sversamenti, dotate di cordolatura perimetrale. Ciascuna area di stoccaggio deve essere dotata di apposita cartellonistica nella quale sia indicata la tipologia ed il codice CER dei rifiuti ivi stoccati.
4. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da **impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi** (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi derivanti dall'attività.
5. La **manipolazione dei rifiuti** deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Borgaro (ora Mappano) ha approvato con D.C.C. n. 75 del 17/10/2002 il Piano di Classificazione Acustica, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 21/11/2002, a cui è seguita variante approvata con D.C.C. n. 61 del 29/07/2004 pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 30/09/2004. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Si richiede al Gestore di realizzare una **nuova valutazione di impatto acustico** a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate (attivazione Linea 6 e implementazione dell'impianto di trattamento reflui).

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-21).	Città Metropolitana di Torino ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.5-12).	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT Comune di Mappano	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.-4)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.-5)	Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.-13)	Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Mappano	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.-12)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.-11)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-6)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali situazioni di emergenza , quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento (prescrizione n. 5.4.-11)	Città Metropolitana di Torino SMAT ARPA	Entro 30 giorni
Eventuale necessità di scaricare in	Città Metropolitana di Torino	Comunicazione

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (prescrizione n. 5.4.-10)	SMAT ARPA	preventiva

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti
<p>Dati generali di produzione</p> <ol style="list-style-type: none"> quantitativo mensile di pezzi trattati o superficie lavorata o zinco, argento, rame, nichel, stagno applicato piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sui sistemi di trattamento, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto. 	paragrafo 2
<p>Consumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e di stagno, argento, zinco reagenti utilizzati nei bagni di trattamento; reagenti utilizzati per la depurazione acque; consumo termico complessivo e specifico di stabilimento; consumo elettrico complessivo e specifico di stabilimento; interventi impiantistici gestionali effettuati che abbiano prodotto un risparmio energetico. 	Paragrafo 2, 4 e 5
<p>Emissioni in atmosfera <i>Monitoraggi in discontinuo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al successivo capitolo Misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche); 	paragrafo 4
<p>Acque</p> <ol style="list-style-type: none"> quantitativi mensili di acqua prelevata da acquedotto e ricircolata quantitativi mensili di acqua scaricata in fognatura derivante dall'impianto di trattamento; relazione con i risultati degli auto-controlli effettuati sugli scarichi finali, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato frequenza della rigenerazione delle resine quantitativo dei bagno esausti inviati all'impianto di trattamento chimico-fisico 	paragrafo 5
<p>Rifiuti</p> <ol style="list-style-type: none"> quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo, distinti per codice CER. relazione con i risultati della caratterizzazione del fango fittropressato 	paragrafo 6
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR - il documento	prescrizione n. 9

Descrizione	Riferimenti
deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione	paragrafo 2
Versione pubblicabile del Report Ambientale - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico	prescrizione n. 8 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Mappano.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il modello CONTR.EM 2.0 adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.